

1) Leggi e decreti – Sentenza di incostituzionalità - Effetti – Limiti.

L'art. 30 L. 11 marzo 1953 n. 87, nella parte in cui stabilisce che " le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", deve essere interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purchè ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato. (Fattispecie relativa alla declaratoria di incostituzionalità, sopravvenuta in corso di causa, dell'art. 58 D.P.R. 30 marzo 1961 n. 197, nella parte in cui subordinava il promovimento delle azioni basate sulle condizioni e tariffe del trasporto ferroviario delle merci al previo reclamo in via amministrativa).

(Cass. Civ., Sez., III, 27 gennaio 2005, n. 1661 – Cons. Stato, n. 4/2005, II, 744, M.)

2) 1) Corte dei conti – Funzione consultiva – Richiesta di parere – Legittimazione – Richiesta del Comune – Sindaco e non segretario comunale – Richiesta trasmessa dal Segretario come nuncius – Ammissibilità.

2) Pubblico impiego – Assistenza legale – Rimborso spese – Dipendenti Enti locali – Presupposti.

3) Comune e Provincia – Amministratori – Assistenza legale – Rimborso spese – Applicazione norme relative ai funzionari.

1. *La richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti da parte di un Comune deve essere formulata dal Sindaco e non dal Segretario comunale; peraltro, la richiesta è ammissibile se sia riconducibile direttamente alla volontà del Sindaco e il Segretario abbia agito da semplice nuncius, limitandosi a trasmettere il documento.*

2. *Le spese di difesa sostenute dai funzionari degli Enti locali nel corso di procedimenti penali in cui essi siano stati coinvolti vanno rimborsate dall'Ente solo se i fatti contestati non integrino una condotta contraria agli interessi del Comune e siano direttamente connessi alle funzioni esercitate.*

3. *Le norme che prevedano il rimborso delle spese di difesa ai funzionari degli Enti locali nel corso di procedimenti penali in cui siano stati coinvolti in ragione della loro funzione sono applicabili anche agli amministratori.*

1-2 **Gli argomenti trattati nel parere sono comuni a molte altre Sezioni, che si sono pronunciate pressoché negli stessi termini**

(Corte dei Conti – Sez. Controllo, 21 aprile 2005, n. 1 – Cons. Stato, n. 4/2005, II, 757, S.)

3) Università degli studi – Studente universitario – Iscrizione al secondo anno – Numero chiuso -Sanatoria ex art. 1 comma 2 L. n. 133 del 2001 – In caso di convalida esami sostenuti in diverso corso di laurea – Inapplicabilità.

L'art. 1 comma 2 L. 27 marzo 2001 n. 133, che ammette al secondo anno di un corso di laurea coloro i quali siano iscritti al corso di laurea stesso con riserva in esecuzione di ordinanze cautelari del giudice amministrativo e che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001, è ispirato all'esigenza di porre rimedio a una

situazione eccezionale creatasi relativamente all'iscrizione nei corsi universitari, con la conseguenza che è inapplicabile in caso di mera convalida di esami sostenuti durante la frequenza di un altro corso accademico.

(Tar Milano, Sez. III, 12 aprile 2005, n. 769 – Tar., n. 2/2005, I, 342, M.)

- 4) 1) Procedimento disciplinare – Rapporti col procedimento penale – Sentenza di condanna patteggiata – Valutazione fatti emersi in sede penale – Ammissibilità.**
2) Procedimento disciplinare – Rapporti col procedimento penale .- Sentenza di condanna patteggiata – Rientra tra le pronunce di proscioglimento – Artt. 97 e 120 T.U. n. 3 del 1957 – Applicabilità.

1. *Se è vero che ai fini del giudizio disciplinare a carico del pubblico dipendente non è sufficiente, per affermarne la responsabilità, la circostanza che nei suoi confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna patteggiata ai sensi dell'art. 144 Cod proc. pen. dovendo l'organo disciplinare procedere ad una autonoma valutazione della rilevanza dei fatti, è altrettanto vero che a tale sentenza può farsi riferimento per ritenere accertati quei fatti emersi nel corso del procedimento penale che, o non siano contestati, oppure, in base ad un ragionevole apprezzamento delle risultanze processuali, appaiano fondatamente ascrivibili all'interessato.*
2. *La sentenza penale di condanna patteggiata, per il carattere negoziale della stessa, che impedisce di attribuire alla pronuncia la natura di decisione di condanna, va inquadrata nell'ambito delle pronunce di proscioglimento, per cui nel procedimento disciplinare relativo agli stessi fatti sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 97 e 120 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3.*

(Tar Lazio, Sez. II, 19 gennaio 2005, n. 421 – Tar., n. 2/2005, I, 417, M.)

- 5) Sindaco – Ordinanze – Contingibile e urgente – Presupposti – Individuazione – Fattispecie.**

L'esercizio del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, presuppone che : a) tratti di affrontare situazioni costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità; b) tali evenienze siano di carattere eccezionale e imprevedibile, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento; c) siano sorrette da adeguata istruttoria e motivazione; e che rimangano nell'ambito del rimedio alla situazione contingente, senza rivestire il carattere di continuità e stabilità degli effetti; pertanto, è illegittima l'ordinanza sindacale che vieta in modo generalizzato la vendita al dettaglio, finalizzata all'asporto, di bevande in contenitori di vetro, in carenza della puntuale sussistenza anche degli altri presupposti di legge.

(Tar. Piemonte , Sez. I, 15 dicembre 2004, n. 3590 – Tar., n. 2/2005, I, 445, M.)

- 6) Servizio sanitario nazionale – Prestazioni – Assistenza sanitaria – Fissazione tariffe – Provvedimento della Regione – Motivazione – Quando occorre.**

Una specifica e puntuale motivazione in applicazione dei criteri previsti dall'art. 3 D.M. 15 aprile 1994 in sede di fissazione delle tariffe per le prestazioni sanitarie da parte della Regione è richiesta dalla normativa primaria solo nel caso in cui le Regioni decidono di

abbattere le tariffe ministeriali in misura superiore al limite massimo del 20% stabilito dal Legislatore, ma non quando la riduzione resta entro tale limite.

Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 22 febbraio 2001 n. 988
(Tar. Calabria-RC, 16 dicembre 2004, n. 990 – Tar., n. 2/2005, I, 607, M.)

7) Competenza e giurisdizione – Sanitario – Sanitario libero professionista – Provvedimento disciplinare – Impugnazione – Giurisdizione Commissione centrale esercenti professioni sanitarie.

Ai sensi dell'art. 18 D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, rientra nella giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie la controversia in materia di esecuzione di provvedimento disciplinare nei confronti di un sanitario libero professionista, la cui competenza è sopravvissuta all'avvento della Carta costituzionale.

Sulla permanenza della giurisdizione della Commissione centrale dopo l'avvento della Costituzione, cfr. Cass. civ., SS.UU., 7 giugno 1988 n. 4124, in Cons. Stato 1988, II, 2119.
(Tar. Trento, T.R.G.A., 4 aprile 2005, n. 88 – Tar., n. 2/2005, I, 343, M.)

8) Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Gara – Studi associati non in forma di società – Esclusione per mancata sottoscrizione autocertificazioni da ciascun professionista – Legittimità.

La disciplina applicabile agli studi associati costituiti in forma non di società, ma di associazione non riconosciuta è quella delle società di persone e non delle società di capitali; pertanto, riguardando il patto associativo essenzialmente i rapporti interni fra associati e non incidendo sul principio che il mandato professionale è conferito personalmente al singolo associato e non già impersonalmente all'associazione, è legittima l'esclusione dalla gara per affidamento di incarichi professionali in presenza di dichiarazioni di autocertificazione non sottoscritte da ciascuno dei professionisti.

(Tar. Umbria, 23 dicembre 2004, n. 815 – Tar., n. 2/2005, I, 512, M.)

9) 1) Sanitario – Sanitario U.S.L. – Incompatibilità – Art. 4 comma 7 L. n. 412 del 1991 – Portata.
2) Sanitario – Sanitario U.S.L. – Incompatibilità – Art. 4 comma 7 L. n. 412 del 1991 – Contrasto con art. 81 Cost. – Manifesta infondatezza.

- 1. L'art. 4 comma 7 L. 30 1991 n. 412, che sancisce il principio della unicità del rapporto di lavoro del personale medico alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, comporta l'incompatibilità del detto rapporto non solo con altri rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato, ma anche con ogni altro rapporto, anche di natura convenzionale, con lo stesso S.S.N., senza che la contrattazione collettiva di comparto debba specificare il portato della detta disposizione.*
- 2. E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 81 Cost., relativo alla copertura finanziaria delle leggi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 7 L. 30 dicembre 1991 n. 412, che ha sancito il principio dell'unicità del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, in quanto il passaggio a tempo pieno dei sanitari a tempo definito non necessita di copertura finanziaria, trattandosi di passaggio a domanda e non per obbligo di legge, per il quale è ulteriormente prevista la corrispondente riduzione delle dotazioni organiche.*

(Tar. Sicilia-Palermo, Sez. II, 29 dicembre 2004, n. 3031 – Tar., n. 2/2005, I, 625, M.)

10) Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Gara – Offerta – Rimborso spese – E' componente essenziale del corrispettivo – Ribassi eccedenti minimi tariffari – Inammissibilità.

Dal combinato disposto del comma 12 ter dell'art. 17 L. 11 febbraio 1994 n. 109 e dell'art. 3 D.M. 4 aprile 2001 emerge che il rimborso spese costituisce una componente essenziale ed irrinunciabile del corrispettivo spettante ad ingegneri e architetti per l'esecuzione di prestazioni professionali in favore di Pubbliche amministrazioni, con la conseguenza che sulla detta voce non sono consentiti ribassi eccedenti i limiti tariffari, ferma restando la possibilità di riduzione dei detti minimi entro il limite massimo del venti per cento, ai sensi dell'art. 4 comma 12 bis D.L. 2 marzo 1989 n. 65 convertito dalla L. 26 aprile 1989 n. 155.

Cfr. Cons. Stato, V Sez. 12 ottobre 2004 n. 6572

(Tar. Sardegna, Sez. I, 14 dicembre 2004, n. 1908 – Tar., n. 2/2005, I, 640, M.)

11) Farmacia – Distanza tra esercizi – Farmacia istituita col criterio topografico – Trasferimento – Intervenuta modificazione normativa limite di distanza – Criterio di applicazione.

In caso di trasferimento di una farmacia istituita, in data anteriore all'entrata in vigore della L. 8 novembre 1991 n. 362 in base al criterio topografico, in deroga al criterio della popolazione, il limite di distanza dalle altre farmacie per ottenere il richiesto trasferimento è quello originariamente previsto dall'art. 1 L. cit. (200 metri), non applicandosi quello più restrittivo (3.000 metri) previsto dal successivo art. 2 esclusivamente per le nuove farmacie.

Cfr. Cons. Stato, V Sez., 20 maggio 2003 n. 2713

(Tar. Liguria, Sez. II, 20 dicembre 2004, n. 1731 – Tar., n. 2/2005, I, 491, M.)

12) 1) Errore scusabile – Ricorso giurisdizionale–Legittimazione–Attiva–Associazioni faunistico venatori- Impugnazione piano faunistico–Ammissibilità–Limiti Estremi e presupposti – Situazioni rilevanti – Individuazione.

2) Silenzio della P.A. – Caccia e pesca–Caccia–Piano faunistico venatorio–Tutela della fauna–Aree compatibili–Individuazione Silenzio rifiuto – Formazione – Diffida ex art. 25 T.U. n. 3 del 1957 – Necessità – Anche dopo D.L.vo n. 241 del 1990.

3) Caccia e pesca–Caccia–Piano faunistico venatorio–Tutela della fauna–Aree compatibili–Individuazione–Discrezionalità tecnica

1. *Le associazioni faunistico-venatorie, sebbene non legittimate a far valere motivi di censura inerenti il procedimento di formazione del piano faunistico-venatorio regionale o della sua approvazione, possono far valere eventuali illegittimità di aspetti contenutistici del piano stesso che incidano direttamente sull'attività faunistica o venatoria e che, quindi, richiamino direttamente l'interesse diffuso di cui i predetti Enti sono soggetti esponenziali.*
2. *L'art. 10 comma 3 L. 11 febbraio 1992 n. 157 deve essere inteso nel senso che nelle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica vanno computate quelle aree in cui la caccia è vietata per ragioni prettamente ambientali e non perché meramente inidonee (nella specie, fasce di rispetto stradali o ferroviarie).*
3. *Rientra nel potere di valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione che predispose il piano faunistico-venatorio stabilire la tutelabilità soltanto di aree che, anche in considerazione delle dimensioni, risultino tali da evidenziare una valenza precipua sul piano della salvaguardia ambientale e faunistica, con conseguente*

esclusione delle aree troppo ridotte sul piano dimensionale dalla percentuale complessiva di quelle assoggettabili alla disciplina vincolistica.

(Tar Lazio, Sez. I, ter. 21 gennaio 2005, n. 500 – Tar., n. 2/2005, I, 424, M.)

13) Regolamento e circolare – Circolare – Natura normativa – Esclusione – Conseguenze – Disapplicazione da parte degli uffici amministrativi – Legittimità – Limiti.

Le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici ovvero sott'ordinati e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all'Amministrazione, ma sono vincolanti per gli organi ed uffici destinatari, che non possono puramente e semplicemente disapplicarle (salvo che non siano contra legem), ma possono tuttalpiù discostarsene motivatamente dimostrando che in una determinata fattispecie concreta si ravvisano profili di specialità che impediscono di ricondurla alla ipotesi generale considerata nella direttiva.

Cfr. T.R.G.A. Trento, 1 agosto 2003 n. 297

(Tar Umbria, 2 dicembre 2004, n. 729 – Tar., n. 2/2005, I, 511, M.)

14) 1) Pubblico impiego – Infermità e lesioni – Dipendenza da causa di servizio– Riconoscimento–Infortunio in itinere – Diniego – In caso di caduta nelle scale condominiali – Legittimità.

2) Pubblico impiego – Infermità e lesioni – Dipendenza da causa di servizio– Riconoscimento – Infortunio in itinere – Presupposto – Riferimento al percorso stradale – Necessità.

- 1. In tema di infortunio in itinere, è legittimo il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in caso di incidente del dipendente che, nel recarsi al lavoro dalla propria abitazione, sia caduto nelle scale condominiali, in quanto queste rientrano nel concetto di abitazione in senso lato.*
- 2. Affinché possa gravare sulla comunità il rischio generico della “strada” nell’infortunio in itinere, la distanza che il dipendente è tenuto a coprire per raggiungere il luogo di lavoro è il percorso stradale, vale a dire quello delle ordinarie vie di comunicazione che si dipartono dall’edificio di cui fa parte la casa di abitazione.*

(Tar Lazio, Sez. II bis, 13 aprile 2005, n. 2695 – Tar., n. 2/2005, I, 307, M.)

15) 1) Intervento in giudizio – Ad adiuvandum – Soggetto legittimato a proporre ricorso principale – Inammissibilità.

2) Intervento in giudizio - Ad adiuvandum - Ampliamento oggetto della controversia- Inammissibilità.

- 1. E' inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che può farsi valere solo mediante ricorso proposto nei prescritti termini decadenziali.*
- 2. L'interventore ad adiuvandum non è legittimato ad ampliare il thema decidendum fissato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, ma può solo meglio illustrarne le ragioni.*

1-Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 17 luglio 2000 n. 3928

2-Cfr. T.A.R. Bari, I Sez., 15 marzo 1995 n. 217

(Tar Puglia-Bari, Sez. I, 3 dicembre 2004, n. 5677 – Tar., n. 2/2005, I, 561, M.)

16) Atto amministrativo – Competenza – Incompatibilità – Obbligo di astensione – Quando sussiste – Fattispecie.

E' idonea a configurare una posizione di incompatibilità qualsiasi situazione di natura oggettiva che possa far dubitare che il titolare o il componente dell'organo amministrativo conservi una posizione di assoluta serenità rispetto al giudizio o alla decisione che deve emettere (o contribuire ad emettere); ciò in quanto le disposizioni in tema di incompatibilità sono rivolte anzitutto ad assicurare il prestigio dell'Autorità amministrativa, ponendola al di sopra di ogni sospetto, sicchè diviene irrilevante l'indagine volta ad accertare se la situazione incompatibile abbia realmente avuto un effetto sviante. (Nella specie, è stata ritenuta incompatibile con l'incarico di presidente di una commissione aggiudicatrice di appalto pubblico la situazione di responsabile del settore giovanile di una società calcistica controllata da uno dei partecipanti alla gara medesima).

Giurisprudenza costante. Cfr., per tutte, Cons. Stato, V Sez., 9 dicembre 1997 n. 1484 e VI Sez., 11 gennaio 1999 n. 8.

(Tar Lazio, Sez. III, 28 gennaio 2005, n. 676 – Tar., n. 2/2005, I, 438, M.)

17) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Atti Enti locali – Accesso agli atti del Collegio revisori dei conti – Parere negativo su deliberazione G.M. – Interesse del Sindaco – Sussiste – Specifica motivazione – Non occorre.

Nel caso in cui il Collegio dei revisori dei conti del Comune ha espresso parere negativo sulla regolarità di una deliberazione della Giunta municipale, il Sindaco vanta un interesse qualificato ad accedere ai verbali delle sedute del detto Collegio, essendo l'accesso finalizzato ad avere contezza delle motivazioni del parere e dell'iter seguito ai fini dell'adozione di esso, nonché di fatti, circostanze e documentazioni acquisiti nel corso della seduta sui quali si è formato il convincimento dell'organo, senza che sia necessario motivare specificamente la richiesta di ostensione e senza che possa invocarsi, al fine di denegare l'accesso, l'esigenza di indipendenza funzionale del Collegio e di riservatezza in ordine ai fatti emersi nel corso della seduta.

(Tar Sicilia-Palermo, Sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2938 – Tar., n. 2/2005, I, 624, M.)

18) Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio – Necessità – Criterio di effettività – Obblighi di valutazione e motivazione.

Le norme contenute nell'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 in materia di partecipazione al procedimento da parte del cittadino non devono essere applicate in modo meccanico e formalistico, non potendo la partecipazione stessa limitarsi a un mero simulacro, essendo invece necessario che, nello spirito che ha ispirato le disposizioni della legge n. 241 cit., le memorie, le osservazioni, i documenti e/o le audizioni dei cittadini incisi dall'adottando provvedimento siano stati valutati dall'Amministrazione: di tale valutazione è necessario che vi sia traccia nel provvedimento finale, atteso che il giusto provvedimento cui tende la cultura della partecipazione non è quello che accontenti il privato, ma quello che assicuri l'effettivo conseguimento dell'interesse pubblico, motivando in ordine alle scelte effettuate anche in ragione degli interessi privati in gioco, per cui la partecipazione rifluisce necessariamente nell'obbligo di motivazione, fissato all'art. 3 stessa legge.

Cfr. Csi. 27 aprile 1998 n. 283.

(Tar. Campania-Na, Sez. IV, 17 dicembre 2004, n. 19311 – Tar., n. 2/2005, I, 539, M.)

19) Procedimento giurisdizionale – Costituzione in giudizio – Persona giuridica – Non identificabilità della persona fisica autrice del mandato alle liti – Inammissibilità.

L'atto di costituzione in giudizio di una persona giuridica è inammissibile se non sia identificabile la persona fisica che sta in giudizio, che ha sottoscritto la procura alle liti a margine del controricorso e alla cui firma si riferisce l'autenticazione della firma.

Giurisprudenza consolidata Cfr., fra le più recenti, VI Sez. 26 giugno 2003 n. 3855, Csi. 3 luglio 2001 n. 348 e V Sez. 19 marzo 2001 n. 1640

(Cons. di Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1912 – Cons. Stato, n. 4/2005, I, 727, M.)

20) Procedimento disciplinare – Rapporti col procedimento penale - Sentenza di condanna patteggiata – Effetti – Art. 2 L. n. 97 del 2001 – Criterio di applicazione.

A norma dell'art. 2 L. 27 marzo 2001 n. 97, che ha novellato gli artt. 445 e 653 Cod. proc. pen., nel procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un pubblico dipendente la sentenza di condanna pronunciata a seguito di patteggiamento, ha efficacia vincolante per quanto concerne l'avvenuto accertamento della sussistenza del fatto e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

(Cons. di Stato, Sez. IV, 26 aprile 2005, n. 2025 – Cons. Stato, n. 4/2005, I, 795, M.)

21) 1) Professioni e mestieri – Esercizio abusivo della professione – Quando è configurabile.

2) Professioni e mestieri – Pranoterapeuta – Attività di dialogo col cliente finalizzata a chiarire disturbi psicologici – Ante seduta applicativa – Illegittimità.

1. *Costituisce esercizio abusivo di una professione la commissione da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali dell'attività riservata in via esclusiva a soggetti ai quali la legge ha riconosciuto la possibilità di svolgerla per le particolari competenze professionali possedute tenendo presente che spesso l'attività professionale tipica è preceduta, accompagnata o seguita da atti necessari od utili, ma non tipici, pertanto spetta al giudice valutare se tali atti siano comunque espressione della competenza e del patrimonio di conoscenze che il Legislatore ha inteso tutelare attraverso l'individuazione della professione protetta.*

2. *L'attività di dialogo con i propri clienti, volta a chiarire gli eventuali disturbi di natura psicologica e anche a fornire consigli, svolta da un mero pranoterapeuta, prima della fase della "seduta" relativa alla pranoterapia, costituisce un'attività di diagnosi e di terapia che, nonostante la genericità delle indicazioni contenute nella L. 18 febbraio 1989 n. 56, è certamente intimamente connessa alla professione di psicologo, costituendo espressione della specifica competenza e del patrimonio di conoscenze della psicologia, e comunque può agevolmente essere ricompresa tra le attività della professione medica, soprattutto quando sia diretta alla guarigione di vere e proprie malattie (nel caso di specie: anoressia).*

(Cass. Pen., Sez. VI, 16 aprile 2004, n. 17702-Cons. Stato, n. 4/2005, II, 751, M.)

22) Associazioni sindacali e Ordini professionali – Ordine professioni sanitarie – Elezioni – Impugnazione – Procedimento – Integrazione del contraddittorio – Criterio – Fattispecie.

In tema di elezioni degli organi della Federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, qualora sia proposto ricorso alla Commissione centrale per gli

esercenti le professioni sanitarie nei confronti di taluno soltanto dei contraddittori necessari, ma non del Comitato centrale che per espressa disposizione normativa, è litisconsorte necessario, la Commissione (o il suo Presidente, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 60 D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221) ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere eseguita, in applicazione del principio di cui all'art. 331 Cod. proc. civ., valevole per tutti i procedimenti di natura giurisdizionale (come per i procedimenti in questione) in difetto di norme speciali contrastanti; inoltre – come in tutte le ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario – l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei confronti di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché, in tale ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il termine assume carattere di atto integrativo del contraddittorio. (Nella specie, la Corte di cassazione nel cassare la sentenza di merito che aveva dichiarato irricevibile il ricorso, ha negato che all'integrazione del contraddittorio sia di ostacolo il fatto che l'accoglimento dell'impugnativa comporterebbe la caducazione dell'organo, atteso che tale interpretazione, contraria al disposto dell'art. 75 citato D.P.R. n. 221 del 1950, violerebbe i principi fondamentali del contraddittorio e del diritto di difesa).

(Cass. Civ., Sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1753-Cons. Stato , n. 4/2005, II, 749, M.)

23) 1) Sanitario – Sanitario U.S.L. – Veterinario – Attività libero professionali – Ammissibilità – Limiti.

2) Sanitario – Sanitario U.S.L. – Veterinario – Attività libero professionali – Limitazioni – Piemonte – Art. 2 L. reg. n. 4 del 1997 – Contrasto con artt. 3 e 117 Cost. – Non sussiste.

3) Sanitario – Sanitario U.S.L. – Veterinario – Attività libero professionali – Limitazioni – Piemonte – Art. 2 L. reg. n. 4 del 1997 – Contrasto con artt. 4 e 35 Cost. – Non sussiste.

4) Sanitario – Sanitario U.S.L. – Veterinario – Attività libero professionali – Limitazioni – Piemonte – Art. 2 L. reg. n. 4 del 1997 – Contrasto con art. 120 Cost. – Non sussiste.

1. *I principi fondamentali della materia sanitaria, tuttora ripartita fra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 117 comma 3 Cost., sono deducibili, con riferimento peculiare all'attività professionale del personale medico veterinario, dall'art. 36 comma 1 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e dall'art. 47 comma 3 n. 4 L. delega 23 dicembre 1978 n. 833, secondo i quali tale personale sanitario può esercitare l'attività libero-professionale fuori da servizi e strutture dell'Unità sanitaria locale, purchè detta attività non avvenga a titolo subordinato, non sia in contrasto con i fini istituzionali dell'Ente datore e non sia incompatibile con gli orari di lavoro, “secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale”.*
2. *L'art. 2 L. reg. Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4 dà corretta e non irragionevole applicazione ai principi della legislazione nazionale in tema di attività extra istituzionale dei veterinari del servizio sanitario, e dunque non viola gli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui limita lo svolgimento dell'attività in parola sia sul piano territoriale sia dal punto di vista dell'oggetto, escludendo la prestazione nella circoscrizione dell'Azienda sanitaria datrice negli ambulatori verso gli animali di affezione.*
3. *Le limitazioni territoriali e di oggetto dell'attività extra-istituzionale dei veterinari piemontesi del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 2 L. reg. Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4 e consistenti nel divieto di prestazione nella circoscrizione dell'azienda sanitaria datrice negli ambulatori verso gli animali di affezione – non appaiono contraddittorie né violano gli artt. 4 e 35 Cost., dal momento che dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non deriva l'impossibilità di prevedere*

condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto, purchè essi siano preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti fatti oggetto di tutela costituzionale.

4. *L'art. 2 L. reg. Piemonte 3 gennaio 1997 n. 4, che pone vincoli territoriali all'attività libero-professionale dei veterinari del servizio sanitario, nel senso di precludere tale attività nella circoscrizione dell'Azienda sanitaria datrice di lavoro e con riguardo agli animali di affezione, non viola l'art. 120 Cost., la cui previsione va intesa nel senso di precludere alla legge regionale solo la determinazione di limiti alla facoltà per i cittadini di svolgere attività lavorativa nell'intero territorio della Regione, consentendo, invece, di porre alcune limitazioni all'interno di esso sulla base di esigenze specifiche.*

4 – Cfr. sentt. 26 giugno 2001 n. 207 e 15 maggio 1987 n. 168

(Corte Costituzionale, 12 aprile 2005, n. 147 – Cons. Stato, n. 4/2005, II, 694, S.)

24) Industria e commercio – Prodotti alimentari – Sospensione della licenza – Per scadenza libretto sanitario di alcuni addetti – E' atto dovuto – Pagamento in misura ridotta della sanzione e verbale di contravvenzione contenente riferimento normativo erroneo – Irrilevanza.

Nel caso di infrazione all'art. 14 comma 2 L. 30 aprile 1962 n. 283 contestata a un esercizio commerciale di prodotti alimentari a causa della scadenza del libretto sanitario di alcuni addetti alla preparazione delle merci, l'applicazione della sanzione accessoria costituita dalla sospensione della licenza di commercio rappresenta un atto dovuto, anche se il convenuto abbia provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, a nulla rilevando, fra l'altro, che il verbale di contravvenzione, per mero errore di scritturazione, riporti una normativa diversa rispetto a quella contenuta nell'ordinanza sindacale.

(Cons. di Stato, Sez. I, 20 ottobre 2004, n. 8662 – Cons. Stato, n. 4/2005, I, 800, M.)

25) Autorizzazione e concessione – Alimenti e bevande – Rilascio licenza e revoca – Competenza – Dirigente comunale.

Rientra nella competenza del dirigente comunale il rilascio e la revoca della licenza per l'apertura di un esercizio pubblico.

(Tar. Emilia-Romagna-BO, Sez. II, 1 dicembre 2004, n. 4062 – Tar., n. 2/2005, I, 494, M.)

26) Industria e commercio – Alimenti e bevande – Attività di somministrazione – Sospensione – Adozione oltre termine ex art. 17 ter comma 3 T. U. n. 773 del 1931 – Legittimità.

Il termine di cinque giorni fissato dall'art. 17 ter comma 3 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 ai fini dell'esercizio del potere repressivo a carico dell'Amministrazione non ha carattere perentorio; pertanto, è legittimo il provvedimento di sospensione di un'autorizzazione di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande adottato dopo alcuni mesi dalla contestazione della relativa infrazione all'interessato.

(Tar Lombardia, MI, Sez.IV, 23 dicembre 2004, n. 6515 – Tar., n. 2/2005, I, 468, M.)

27) 1) Industria e commercio – Prodotti alimentari – Carni – Ordine di distruzione – Per macellazione non autorizzata – Legittimità.

2) Igiene e sanità – Prodotti alimentari – Carni – Provenienti da animali mai controllati – Accertamento sanità della merce – Analisi a campione postume – Esclusione – Riferimento ai servizi veterinari – Necessità – Fattispecie.

1. *Ai sensi degli artt. 13 R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298 e 2 L. 30 aprile 1962 n. 283, è legittimo l'ordine di distruzione di prodotti alimentari carnei oggetto di sequestro destinati alla vendita nel caso di avvenuta macellazione dei capi senza previa autorizzazione e comunicazione al servizio veterinario della competente Azienda sanitaria locale.*
2. *La presunta sanità di prodotti alimentari carnei provenienti da animali mai sottoposti a controlli sanitari ante mortem o ispezione post mortem, e quindi non idonei al consumo umano, non è accertabile mediante successive analisi a campione, in quanto, in base alla vigente normativa, tale qualità può essere attestata soltanto dai competenti servizi veterinari a seguito delle prescritte procedure igienico-sanitarie. (Nella specie, il ricorrente, senza contestare gli addebiti ascritti, aveva chiesto l'autorizzazione, peraltro non accolta, al consumo personale di parte della carne macellata.*

(Cons. di Stato, Sez. I, 1 dicembre 2004, n. 11096 – Cons. Stato. N. 4/2005, I, 802, M.)

28) Autorizzazione e concessione – Alimenti e bevande – Piatti tipici di pesce – Servizio in esercizi per somministrazione bevande ex art. 5 comma 1 lett. b) L. n. 287 del 1991 – Esclusione.

Gli esercizi per la somministrazione di bevande previsti nella lett. b) dell'art. 5 comma 1 L. 25 agosto 1991 n. 287 (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili) non sono autorizzati a servire piatti tipici di pesce preparati in loco da cuochi specializzati, in quanto questi rientrano nella categoria degli alimenti che ai sensi della lett. a) dello stesso comma possono essere serviti solo negli esercizi di ristorazione (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie e simili), a nulla rilevando che i prodotti ittici vengano offerti crudi o "scottati", tenendo presente che la ratio della normativa in parola non può essere ristretta all'unico elemento della cottura e che fondare la differenza tra bar-gastronomia e ristorante-trattoria unicamente sul predetto requisito comporterebbe oggi una evidente sovrapposizione di tipologia di locali e una confusione di autorizzazioni, facilmente evitabili ove, al contrario, si prendano in considerazione tutti gli elementi di differenziazione che la normativa offre.

Cfr. Cons. Stato V Sez., 4 maggio 1998 n. 499

(Tar Lazio, Sez. II ter, 10 maggio 2005, n. 3570 – Tar., n. 2/2005, I, 331, S)

29) 1) Igiene e sanità – Industrie e lavorazioni insalubri – Distanze – Calcolo ex art. 216 T.U. n. 1265 del 1934 – Criterio.

2) Igiene e sanità – Industrie e lavorazioni insalubri – Limitazione interventi mediante atti repressivi – Esclusione – Interventi preventivi – Necessità.

1. *La distanza delle industrie insalubri fissata dall'art. 216 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 va calcolata con riferimento alle abitazioni e non al confine del terreno di proprietà o della zona nella quale l'attività potrebbe in astratto essere esercitata.*
2. *In materia di sanità e igiene pubblica, la Pubblica amministrazione non può limitare il proprio intervento sulle industrie insalubri solo mediante atti repressivi, stroncando così attività produttive esistenti o addirittura a suo tempo già autorizzate, ma deve compiere atti di prevenzione, individuando quelle particolari cautele da suggerire all'imprenditore*

affinché le esigenze produttive vengano salvaguardate e non provochino nocimento per il vicinato, come al riguardo stabilisce l'art. 216 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265.

1 – Cfr. Cons. Stato, V Sez., 3 ottobre 1997 n. 1098

2 – Cfr. T.A.R. Milano, I Sez., 27 dicembre 1999 n. 5123

(Tar. Puglia Lecce, Sez. I, 16 dicembre 2004, n. 8609 – Tar., n. 2/2005, I, 572, M.)

30) 1) Caccia e pesca – Caccia – Calendario venatorio – Iscrizione per silentium nell'ambito cacciabile – Illegittimità.

2) Caccia e pesca – Caccia – Calendario venatorio – Regolamento addestramento – cani – Omessa delimitazione periodi – Illegittimità.

1. *E' illegittima, per violazione dell'art. 14 L. 11 febbraio 1992 n. 157 la previsione del calendario venatorio regionale che ammette l'iscrizione per silentium nell'ambito territoriale cacciabile (A.T.C.) richiesto dal cacciatore non residente (in caso di mancata risposta provinciale sul reclamo proposto dal cacciatore avverso il diniego di autorizzazione espresso dall'A.T.C. competente), anche in soprannumero, nonché nella parte in cui immuta i termini entro i quali le domande devono essere presentate (dopo il 30 aprile di ciascun anno anziché entro il 30 novembre).*
2. *E' illegittima la previsione nel calendario venatorio del regolamento di esercizio dei campi di addestramento e di allenamento dei cani senza che siano delimitati, nel rispetto della stagione venatoria stabilita dall'art. 18 L. 11 febbraio 1992 n. 157, i periodi entro i quali le dette attività, comportanti abbattimento di selvaggina (ancorché di allevamento), sono consentite.*

1-2-Cfr. Tar Napoli 23 ottobre 2001 n. 4639

(Tar Campania-NA, Sez. I, 17 dicembre 2004, n. 19387 – Tar., n. 2/2005, I, 542, M.)

31) Caccia e pesca – Fermo biologico – Sardegna – L. reg. n. 25 del 1991 – Contrasto col diritto comunitario – Esclusione.

In tema di fermo biologico della pesca, posto che ai sensi degli artt. 22 comma 2 e 25 comma 2 del regolamento C.E.E. 18 dicembre 1986 n. 4028, la fonte comunitaria autorizza la legge nazionale o regionale a disporre ulteriori specificazioni e limitazioni volte a creare un collegamento effettivo e sostanziale tra la zona interessata e l'Ente territoriale erogatore del contributo, la L. reg. Sardegna 22 luglio 1991 n. 25 – a norma del quale i premi di arresto temporaneo sono concessi alle Imprese (persone fisiche o giuridiche) che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni e quivi svolgano prevalentemente la loro attività con navi iscritte nei compartimenti marittimi regionali – non contrasta con il predetto regolamento.

Cons. di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2005, n. 1595 – Cons. Stato, n. 4/2005, I, 648, M.)

32) Caccia e pesca – Caccia – Mezzi vietati – Distinzione dall'uccellazione – Criterio.

In tema di caccia, la linea di demarcazione fra caccia con mezzi vietati ed uccellazione è data dal mezzo usato, atteso che con la fattispecie di cui all'art. 30 comma 1 lett. e) L. 11 febbraio 1992 n. 157 (relativa all'uccellazione) il Legislatore ha inteso punire i sistemi di cattura che comportano sofferenza per i volatili e possono determinare un depauperamento della fauna indipendentemente dall'abbattimento o meno degli animali, diversamente l'ipotesi di cui alla lett. h) dello stesso art. 30 si riferisce all'abbattimento ed alla cattura di volatili effettuata con mezzi diversi da quelli previsti dall'art. 13 della stessa legge.

(Cass. Pen., Sez. III, 27 aprile 2005, n. 19506 – Cons. Stato, n. 4/2005, II, 752, M.)

33) Agricoltura e foreste – Zootecnia – Riproduzione stalloni – Decisione Commissione C.E.E. n. 78 del 1996 – Ante recepimento – Applicabilità normativa nazionale.

La decisione della Commissione C.E.E. 10 gennaio 1996 n. 78, secondo la quale l'iscrizione e la registrazione nei libri genealogici di riproduzione degli stalloni vanno fondate esclusivamente su requisiti genealogici e non su requisiti o valutazioni morfologiche, non è di immediata applicazione, con la conseguenza che, non avendo ancora la Commissione esercitato la delega rilasciata dall'art. 7 della stessa decisione e dato attuazione alle disposizioni dettate dal precedente art. 3 in ordine all'individuazione dei criteri generali per l'ammissione del riproduttore e della riproduttrice, ai fini dell'individuazione dei requisiti predetti si applica la normativa nazionale.

(Cons. di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2005, n. 1579-Cons. Stato, n. 4/2005, I, 647, M.)

34) Agricoltura e foreste – Acquacoltura – Allevamento di molluschi – Autorizzazione a società – Presupposti – Licenza di pesca dei soci – Non occorre.

Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento in acque demaniali di attività di molluschicoltura da parte di una società non è subordinato al possesso della licenza di pesca professionale in capo ai soci, a nulla rilevando che essi siano scritti nella gestione previdenziale del settore agricolo ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 102.

(Cons. di Stato, Sez. VI 29 aprile 2005, n. 2034 – Cons. Stato, n. 4/2005, I, 742, M.)

35) Animali – Animali pericolosi – Criterio di identificazione – Art. 6 L. n. 150 del 1992 – Inapplicabilità agli animali circensi – Regolamento comunale difforme – Illegittimità.

E' illegittimo il regolamento comunale nella parte in cui stabilisce che l'identificazione di animali pericolosi prevista ai sensi dell'art. 6 comma 2 L. 7 febbraio 1992 n. 150 non si applica ad esemplari i quali, per essere nati da più generazioni e vissuti in cattività nel circo con costanti interrelazioni con gli operatori circensi e il pubblico, hanno perso le originali caratteristiche di pericolosità per la salute e l'incolumità pubblica.

(Cons. di Stato, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 12063 – Cons. Stato, n. 4/2005, I, 806, S.)

cd/laa